



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 7°
Scuole di specializzazione

Ai Rettori degli Atenei sedi delle
Scuole/Strutture di Medicina e Chirurgia

LORO SEDI

e, p.c. Al Presidente della CRUI
Al Presidente dell'Osservatorio nazionale
della formazione medica specialistica
Al Presidente del CUN
Al Direttore del CINECA
Al Presidente dell'ANVUR
Al Direttore dell'AGENAS

Al Ministero della Salute
Direzione generale per le professioni
sanitarie e delle Risorse umane del SSN

Al Vice Capo Gabinetto – MIUR
Dott.ssa Marcella Gargano

Al Capo Dipartimento per la formazione
superiore e per la ricerca - MIUR

LORO SEDI

OGGETTO: Revisione della rete formativa delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici sulla base degli standard, dei requisiti e degli indicatori di *performance* di cui al decreto interministeriale del 13 giugno 2017, n. 402. Avvio delle procedure informatizzate per l'A.A. 2016/2017 tramite Banca Dati CINECA.

Facendo seguito alla nota prot. n.17995 del 21 giugno u.s. ed a seguito di specifiche richieste di chiarimento recentemente pervenute si rappresenta quanto segue.

Il responsabile del procedimento: il Dirigente Dott.ssa Maria Giovanna Zilli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 7°
Scuole di specializzazione

Come noto, in base a quanto disposto dal D.I. n.402/2017 (Allegato 1 punto 1.2), una stessa u.o./struttura *“non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi”*. Gli Atenei non possono, pertanto, inserire nella propria rete formativa u.o./strutture rientranti nell'ambito di specifici accordi formali stipulati - o in corso di perfezionamento - da altri Atenei.

Il caricamento in banca dati di u.o./strutture non sorretto dalla presenza di specifici accordi formali non è, pertanto, ammissibile e non è valutabile ai fini dell'accREDITAMENTO. Le suddette u.o./strutture devono, pertanto, essere *“svincolate”* in banca dati da parte dell'Ateneo che le abbia impropriamente selezionate, affinché le stesse possano tornare ad essere selezionabili da parte degli Atenei che effettivamente intrattengono rispetto ad esse specifici accordi formali.

In caso di u.o./strutture rientranti nell'ambito di specifici accordi formali in corso di perfezionamento, la sussistenza di tali accordi formali dovrà essere attestata dall'Ateneo entro la chiusura della Banca dati CINECA tramite caricamento nell'apposita area di *upload* di apposita lettera di intenti redatte secondo il format predisposto dallo scrivente MIUR e scaricabile dal portale della banca dati stessa.

Sempre a seguito di specifiche richieste di chiarimento, appare altresì opportuno fornire le seguenti ulteriori indicazioni.

Nel caso di u.o./strutture sino ad oggi legittimamente rientranti nella rete formativa di più Atenei in quanto sorrette, con riferimento ad ognuno di essi, da specifici accordi formali già da tempo stipulati, le suddette u.o./strutture potranno essere in via eccezionale caricate in banca dati nella rete formativa di tutti gli Atenei con i quali le stesse risultano ad oggi ancora regolarmente convenzionate, nelle more della ridefinizione, entro massimo 6 mesi, da parte dei diversi Atenei coinvolti dai medesimi accordi alla luce di quanto previsto all'Allegato 1 punto 1.2 del D.I. n.402/2017 (una stessa u.o./struttura *“non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi”*).

Al fine di permettere al CINECA di operare per tali specifici e documentati casi lo sblocco del sistema in modo da consentire in via eccezionale la possibilità di selezionare le suddette u.o./strutture da parte di più Atenei contemporaneamente, si invitano gli Atenei interessati che si trovassero in tale condizione (e che non avessero già provveduto a fornire tali info) ad inviare allo scrivente Ministero, alla casella di posta elettronica accreditamentosspec2017@miur.it, l'elenco (con indicazione, secondo le modalità operative già fornite, del codice NSIS ove esistente) delle u.o./strutture ad oggi da essi legittimamente condivise con altri Atenei.

Si coglie, infine, l'occasione per ricordare quanto dispone l'art. 8, comma 2, del D.I. n.402/2017 laddove recita che <<[...] *tutte le scuole già esistenti dovranno sottoporsi alla nuova procedura di accREDITAMENTO* [...]>>.

Il responsabile del procedimento: il Dirigente Dott.ssa Maria Giovanna Zilli

Via Michele Carcani 61 – 00153 Roma

Indirizzo di PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it – email: dgsinfs.ufficio7@miur.it

Tel. +39 06 9772 7001 - 7814 C.F.: 80185250588



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 7°
Scuole di specializzazione

In relazione a tale inciso appare quanto mai opportuno segnalare che tale previsione è da intendersi nel senso che l'Ateneo non è obbligato a sottoporre a nuovo accreditamento necessariamente tutte le Scuole ad oggi esistenti presso di esso, ivi comprese quindi quelle per le quali ad es. non avesse più interesse rispetto al loro mantenimento in essere o per le quali ritenga che non sussistano *ab ovo* standard e requisiti atti a consentire alle stesse di superare la procedura di accreditamento.

Al riguardo, anzi, appare necessario segnalare che in caso di mancato superamento della procedura di accreditamento da parte di alcune Scuole, queste ultime non saranno recuperate *ex post* dal MIUR mediante meccanismi di aggregazione con altre Scuole accreditate, in quanto l'aggregazione tra Scuole è un Istituto da intendersi ormai superato con l'entrata in vigore della nuova normativa.

In particolare si ricorda quanto prevede il D.I.n.68/2015 il quale (dopo avere specificato, al comma 6, che la possibilità di attivazione di una Scuola, nonché l'assegnazione dei contratti alla medesima, sono determinati sulla base dei parametri e dei requisiti di docenza previsti nel medesimo D.I. n. 68/2015, nonché sulla base dei parametri di cui al nuovo decreto n.402/2017) al comma 7 specifica che : <<le Scuole di Specializzazione possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altre Facoltà/Scuole di Medicina/Strutture di raccordo universitarie comunque denominate di altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione>>. Eventuali accordi finalizzati alla istituzione e attivazione di Scuole in collaborazione tra più Atenei devono, pertanto, essere raggiunti dagli Atenei stessi preventivamente, portando dunque all'attenzione dell'Osservatorio e del MIUR una unica proposta di accreditamento di Scuola che avrà una rete formativa che coinvolgerà tutti gli Atenei raggruppati nell'accordo finalizzato all'attivazione della singola Scuola (Scuola che, in ogni caso, avrà come sede amministrativa la sede presso cui la Scuola è attivata, così come espressamente recita il ridetto comma 7 dell'art.3 del D.M. n.68/2015).

Nel ringraziare per la collaborazione, porgo i migliori saluti,

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Letizia Melina

Il responsabile del procedimento: il Dirigente Dott.ssa Maria Giovanna Zilli